

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA
SEZIONE TERZA

Motivi aggiunti
nel ricorso R.G. 9634/2024

nell'interesse dei signori:

	COGNOME	NOME	Data di nascita	Codice Fiscale
1	BIOLCATI	LEONARDO		
2	CASALE	STEFANO		
3	CASTELLANO	DAVIDE		
4	GIAIMO	MARIA CONCETTA		
5	GIUNTA	GIOVANNELLA		
6	INZERILLO	DANIELA		
7	IULIANO	PIETRO		
8	LENA	LORENZO		
9	MECCA	VALENTINA		
10	MONTAPERTO	ADRIANA		
11	PIZZURRO	JESSICA		
12	PULLARA	SERGIO		
13	SORCE	FINELLA ALESSIA		
14	VITELLO	CRISTINA		

(per i cui dati anagrafici completi si rimanda al contenuto delle rispettive procure),
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giuste procure allegate al ricorso

principale, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici [redacted] Francesca Palumbo [redacted] e Laura Cacciatore [redacted]

del Foro di Agrigento, i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 136 co. 1 cpa, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica certificata come risultante dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigento.it, francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it - fax per comunicazioni 0922 5098037

Ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma via Dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

Resistente

Per l'annullamento,

quanto al ricorso principale

- del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.5.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito (pubblicato sul sito istituzionale del MIM in data 27.5.2024) avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", dispone alla lettera A) che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per

legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”

- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale,

e, quanto ai presenti motivi aggiunti, per l'annullamento:

delle seguenti graduatorie di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, riferite rispettivamente ad ogni ricorrente secondo l'ordine di cui alla superiore tabella (e per tutti i profili indicati), nella parte in cui non contengono la piena valutazione del servizio di leva svolto non in costanza di nomina e quindi senza l'attribuzione di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali:

1. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Bergamo, scuola capofila BGIC83100C - CALCINATE - ALDO MORO, e scuole collegate, pubblicate il 14.09.2024;
2. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Siracusa, scuola capofila SRIC86200R - I.C. "G. LOMBARDO RADICE" - SR, e scuole collegate, pubblicate il 30.08.2024;
3. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Parma, scuola capofila PRIC83500V - I. C. BOCCHI - PARMA, e scuole collegate, pubblicate il 10.08.2024,

4. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Catania, scuola capofila CTIC85000A - IC DON BOSCO - S.M.LICODIA, e scuole collegate, pubblicate il 22.08.2024 ,
5. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Brescia, scuola capofila BSIC865004 - I.C. CITTA' DI CHIARI, pubblicate il 30.08.2024;
6. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Padova, scuola capofila PDIC88400T - VII IC DI PADOVA "S.CAMILLO", e scuole collegate pubblicate il 23.08.2024;
7. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Pistoia, scuola capofila PTRH01000C - "MARTINI", e scuole collegate pubblicate il 04.09.2024;
8. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Cremona, scuola capofila CRIS004006 - "J. TORRIANI" , e scuole collegate pubblicate il 31.08.2024,
9. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Teramo, scuola capofila TEVC010007 - CONVITTO NAZIONALE "M.DELFICO", pubblicate il 02.09.2024 ,
10. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Verona, scuola capofila VRIC87500R - IC VR 02 SAVAL-PARONA, e scuole collegate pubblicate il 05.09.2024,
11. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Vicenza, scuola capofila VIIC871005 - IC VICENZA 1, di cui si conoscono gli estremi di pubblicazione in quanto non disponibili sul sito dell'istituzione scolastica, per la cui produzione si fa riserva di provvedere;

12. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Verona, scuola capofila VRIS009002 - IS M.SANMICHELI, di cui si conoscono gli estremi di pubblicazione in quanto non disponibili sul sito dell'istituzione scolastica, per la cui produzione si fa riserva di provvedere;

13. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Catania, scuola capofila CTIC86700Q - I.C. RITA ATRIA, pubblicate il 04.09.2024,

14. delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, per la provincia di Modena, scuola capofila MOIS02200N - I.I.S. "A.VENTURI", pubblicate l'11.09.2024,

1. Con il ricorso introduttivo registrato al n. R.G. 9634/2024., i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.5.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito (pubblicato sul sito istituzionale del MIM in data 27.5.2024) avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", dispone alla lettera A) che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati

non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”

- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

2. Nelle more, sono state pubblicate le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2024/2027.

3. In quell'occasione, i ricorrenti hanno constatato di non aver ottenuto la valutazione del punteggio pieno (punti 6) per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.

4. Nei giorni successivi alla pubblicazione delle anzidette graduatorie, le istituzioni scolastiche hanno provveduto all'assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025.

5. A cagione della mancata valutazione del punteggio pieno, i ricorrenti hanno subito una significativa perdita di posizioni in graduatoria, con conseguenze gravissime, posto che è stata preclusa la possibilità di beneficiare delle opportunità lavorative.

6. Considerato che le graduatorie provinciali in cui risultano inseriti i ricorrenti costituiscono atto applicativo delle previsioni generali di cui al DM n. 89 del 21.5.2024 oltre che provvedimento direttamente lesivo degli interessi azionati, essendosi concretizzata l'attualità della lesione a seguito della pubblicazione delle graduatorie menzionate, si rende necessaria la proposizione dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

Illegittimità delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA, triennio 2024/2024, quale atto applicativo del DM 89/2024.

Le graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia per il personale ATA nella parte in cui non contengono la valutazione del punteggio pieno, pari a punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, sono illegittime e meritano annullamento.

L'azione amministrativa, nel contesto della formazione delle menzionate graduatorie realizza una irragionevole disparità di trattamento mediante l'assegnazione di punti 6 per anno ai soggetti che hanno svolto il servizio in costanza di nomina scolastica e punti 0,6 per anno ai soggetti che hanno svolto il servizio militare non in costanza di nomina.

Invero, è indubbio che il dipendente che è stato chiamato a prestare servizio di leva in corso di nomina non ha prestato servizio effettivo nella scuola, al pari di chi ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina: nessuno dei due ha svolto il servizio effettivo alle dipendenze del MIM, nessuno ha maturato servizio; eppure, per il primo si fa ricorso alla fictio della prestazione (al di fuori di ogni logica meritocratica giustificativa del maggior punteggio), per il secondo no.

Una simile soluzione non trova fondamento nella normativa primaria, rappresentata dagli artt. 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 in forza dei quali "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; né, come argomentato con il ricorso principale, può trovare fondamento nell'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010.

Del resto, il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha ribadito che occorre fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca "l'esigenza di

consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell’acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l’indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)” (Consiglio di Stato sentenza n. 11235/2023 del 27/12/2023).

Un’interpretazione in linea con quanto sostenuto e rivendicato dagli odierni ricorrenti è stata espressa con la recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 03955/2024 REG.PROV.CAU. pubblicata il 23.10.2024, nonché con l’ordinanza n. 03347/2024 REG.PROV.CAU. pubblicata il 4.9.2024, di accoglimento di ricorsi avverso il medesimo DM 89/2024 per la stessa fattispecie, provvedimenti che mettono in luce l’effetto discriminatorio che discende dai criteri di valutazione del punteggio elaborati con il DM 89.

Le graduatorie che qui si impugnano costituiscono atto applicativo di detto meccanismo discriminatorio; sicchè, i vizi di invalidità denunciati con il ricorso principale, inficiano, in via derivata, i menzionati atti applicativi.

Per questi motivi,

VOGLIA L’ECC.MO TAR LAZIO,

accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, nonché quello principale e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati nella parte di interesse, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

DICHIARAZIONE VALORE

Il sottoscritti Avv.ti Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo e Laura Cacciatore dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 2° co., DPR 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminato, e che trattandosi di motivi aggiunti il contributo unificato non è dovuto, in quanto non sussiste ampliamento del *thema decidendum*.

Si produce:

1. Graduatorie di III Fascia riferite ad ogni singolo ricorrente.

Favara/Roma 29.10.2024

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Al Signor Presidente

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e 41 cpa

Trattandosi di impugnazione di graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA potrebbero, potenzialmente, essere interessati dalla decisione del TAR tutti coloro che hanno fatto domanda di inserimento/aggiornamento per il triennio 2024/2027 e si trovano in posizione peggiore rispetto ai ricorrenti.

Pertanto, ai fini della notifica dei presenti motivi aggiunti, i sottoscritti difensori, considerato:

- che ciascun ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA presso una scuola capofila, incaricata di attribuire i punteggi, e al contempo ha indicato nell'espressione delle preferenze di sede 30 istituti scolastici;
- che per ciascun istituto scolastico indicato, il candidato risulta inserito in tre diverse graduatorie, valevoli per ciascun profilo richiesto (CS-AA-AT);
- che per ciascun ricorrente esistono ben 90 graduatorie dalle quali individuare i controinteressati;

- che, conseguentemente, la notificazione nei modi ordinari risulta impossibile, stante il numero rilevante e la difficoltà di individuare tutti i destinatari,

chiedono

di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai controinteressati per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co 4, del cpa, mediante l'inserimento di apposito avviso, con indicazione delle parti ricorrenti e sunto dei motivi, nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ovvero, ove il Sig. Presidente lo ritenga opportuno, mediante la pubblicazione del testo del ricorso, ovvero con indicazione degli istituti scolastici indicati da ciascun ricorrente e il relativo punteggio conseguito in ciascuna graduatoria dallo stesso ricorrente.

Favara/Roma, 29 ottobre 2024

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore